

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALABARBA, IOVENE, ALBONETTI, ALFONZI, BATTAGLIA Giovanni, BENVENUTO, BULGARELLI, CAPELLI, CAPRILI, COLOMBO Furio, CONFALONIERI, COSSUTTA, DE PETRIS, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, FERRANTE, GAGLIARDI, GIANNINI, GRASSI, MARTONE, NARDINI, PALERMI, PALERMO, PELLEGATTA, RAME, RIPAMONTI, ROSSI Fernando, RUSSO SPENA, SALVI, SCALERA, SODANO, TECCE, TIBALDI, TONINI, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO, VILLECCO CALIPARI, ZAVOLI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, BODINI, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, DEL ROIO, DI SIENA, GALARDI, LIOTTA, MAZZARELLO, MELE, PISA, ROSSA e ZUCCHERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006 (\*)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*

(\*) *Testo ritirato dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Circa cinque anni ci separano oramai dal luglio 2001, una data che ha segnato la storia recente dell'Italia, inferendo una ferita indelebile alla democrazia ed ai diritti civili del nostro Paese. Cinque anni da quei tre giorni di luglio in cui a Genova si è svolto il G8 e durante i quali, secondo *Amnesty International*, il suolo italiano è stato «teatro della più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale».

Giorni neri, quelli di Genova, che, è opportuno ricordarlo, hanno macchiato la storia democratica del nostro Paese con uno spettacolo indegno di una vera e propria mattanza di strada operata da elementi delle forze dell'ordine, aggressioni comprovate da numerose testimonianze e prove televisive, con un *blitz*, quello alla scuola Diaz, tanto immotivato quanto feroce, con i maltrattamenti dei detenuti nella caserma di Bolzaneto. Ed infine, non dimentichiamo che in quei giorni il nostro Paese ha rivissuto una storia alla quale avremmo sperato di non dover più assistere: l'uccisione di un giovane ad una manifestazione. La morte di Carlo Giuliani, le dichiarazioni rese subito dopo la sua uccisione da esponenti del Governo, l'*iter* giudiziario di quel caso che ha lasciato dietro di sé troppi lati oscuri, numerose polemiche ed un ricorso alla corte di Strasburgo, sarebbero già da sole materia per richiedere l'istituzione di una Commissione parlamentare che faccia chiarezza sulla dinamica di quegli eventi e evidenzi chiare responsabilità politiche.

Certo, un Comitato di indagine conoscitiva parlamentare fu già istituito il 2 agosto 2001. I lavori del Comitato si concludevano il 20 settembre 2001 con l'approvazione di una re-

lazione di maggioranza e due distinte relazioni di minoranza. Le numerose audizioni e la documentazione acquisita durante i lavori del Comitato hanno consentito solo una sommaria e parziale ricostruzione dei fatti accaduti a Genova. Ma effettivamente, quali frutti poteva ottenere una commissione praticamente senza poteri, di fronte alla quale addirittura i soggetti che venivano escussi innanzi non avevano l'obbligo di deporre secondo verità, né di fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso?

Ovviamente tutto ciò che si è riuscito ad ottenere sono state audizioni in cui i massimi vertici delle Forze dell'ordine rilasciavano dichiarazioni confuse, contraddittorie e reticenti su quanto accaduto nelle piazze, all'interno delle caserme ove i manifestanti arrestati erano stati condotti, nonché sull'episodio relativo alla «perquisizione» alla scuola Diaz.

Eppure, anche in quella circostanza, se c'era un elemento che emergeva con forza era proprio la necessità una Commissione parlamentare di inchiesta che procedesse all'indagine con i poteri propri della magistratura.

Tale necessità è stata poi avvalorata dagli sviluppi delle inchieste della magistratura e dalla ampia documentazione video-fotografica resasi disponibile con il passare del tempo.

Ma nemmeno i procedimenti giudiziari aperti su quelli che sono ormai noti come «i fatti di Genova» sembrano poter fare totalmente chiarezza su quanto avvenuto in quei giorni sia per le lentezze che hanno dovuto soffrire, sia per la scarsa collaborazione che i magistrati hanno ricevuto dai responsabili di piazza di quei giorni e dai loro superiori.

Guardiamo ad esempio al processo riguardante il *blitz* alla scuola Diaz, che ospitava il sonno di alcuni giovani che avevano manifestato in quei giorni. Sono solo 28 i funzionari di polizia sottoposti a processo: decine di agenti che parteciparono al *raid* e che si ritiene avessero preso parte alle aggressioni fisiche non hanno potuto essere individuati poiché i loro volti erano pesantemente travisati da maschere, sciarpe o caschi e non portavano targhe identificative recanti nomi o numeri di matricola.

È opportuno inoltre ricordare che quel *blitz* fu giustificato con prove che si sono poi rivelate false, costruite *ad hoc* da funzionari di alto grado della Polizia di Stato. Le 93 persone arrestate nel corso del *raid* all'interno della scuola dichiararono di non aver opposto resistenza, come invece sostenuto dalla polizia, e di essere state sottoposte a percosse deliberate e gratuite. Almeno 82 di esse vennero ferite; 31 furono trasferite in ospedale, in tre casi in condizioni critiche. Gli arrestati furono accusati non solo di resistenza a pubblico ufficiale ma anche di furto, detenzione di armi e appartenenza a un'organizzazione criminale dedita al saccheggio e alla distruzione della proprietà. Nel febbraio 2004, al termine delle indagini, tutti i procedimenti furono chiusi per mancanza di prove.

Come se non bastasse il *raid* sanguinolento, la maggior parte delle persone arrestate nel corso di tale operazione venne trasferita nel centro di detenzione temporanea di Bolzaneto. Vi transitarono oltre 200 persone, molte delle quali furono private dei fondamentali diritti riconosciuti a livello internazionale ai detenuti, tra cui il diritto di avere accesso agli avvocati e all'assistenza consolare e quello a informare i familiari sulla propria situazione. Nel corso di un'udienza preliminare, i pubblici ministeri di Genova hanno illustrato in modo efficace le prove degli abusi verbali e fisici subiti dai detenuti. Hanno descritto, tra l'altro, come i detenuti fossero stati presi a schiaffi, calci, pugni e sputi; sottoposti a minacce, compresa

quella di stupro, e ad insulti anche di natura oscena e sessuale; obbligati a rimanere allineati e in piedi per ore, a gambe divaricate contro un muro; privati di cibo e acqua per lunghi periodi; soggetti a perquisizioni corporali effettuate in modo volutamente degradante, con uomini costretti ad assumere posizioni umilianti e donne forzate a denudarsi di fronte ad agenti di sesso maschile. I pubblici ministeri hanno citato singoli casi di abuso: una ragazza la cui testa è stata spinta in un gabinetto, un ragazzo obbligato a camminare a quattro zampe e ad abbaiare, il pestaggio di un detenuto non in grado di rimanere in piedi per ore poiché aveva un arto artificiale.

Che tutto questo sia stato solo opera di qualche mela marcia è una spiegazione che non può e non deve essere ammessa in uno Stato democratico che voglia ancora essere degno di questo aggettivo.

La pubblica accusa, per i crimini perpetrati nella caserma di Bolzaneto ha chiesto l'incriminazione di quindici agenti di polizia, undici carabinieri, sedici agenti di custodia e cinque membri del personale medico per vari reati tra cui abuso di autorità, coercizione, minacce e lesioni fisiche, accusandoli di aver sottoposto i detenuti a trattamenti crudeli, inumani e degradanti in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Ma, come abbiamo sottolineato in precedenza, i tempi della giustizia rischiano di essere eccessivamente lunghi, anche a causa della reticenza dei responsabili, tanto che gli stessi pubblici ministeri hanno espresso il timore che, dato il tempo già trascorso, possa intervenire la prescrizione e che gli accusati non potranno mai essere sottoposti alla giustizia.

Si consideri poi che per quanto avvenuto per le strade, per le aggressioni visibilmente gratuite perpetrate dalle forze dell'ordine, anche da dirigenti perfettamente riconoscibili, ai danni di manifestanti inermi, non è stato

aperto ancora nessun fascicolo giudiziario, nonostante siano ormai innumerevoli le testimonianze rese nelle varie sedi processuali.

Proprio su quello sarebbe necessario far luce, invece: sulla catena di comando della gestione dell'ordine pubblico in piazza. È necessario chiarire le dinamiche che hanno innescato e perpetuato durante i giorni del vertice G8 una spirale repressiva di inusitata violenza nei confronti dei manifestanti, che nella giornata del 20 luglio ha determinato cariche a freddo e ingiustificate nei confronti del corteo dei disobbedienti mentre sfilava lungo il percorso autorizzato in via Tolemaide (come risulta dai documenti esibiti dai rappresentanti del *Genoa Social Forum*); ciò ha determinato un precipitare degli eventi che ha condotto all'uccisione di Carlo Giuliani. Dopo aver caricato senza apparente motivo il corteo che sfilava pacificamente ancora molto distante dalla zona rossa, le Forze dell'ordine hanno ripetutamente caricato gli spezzoni di un corteo oramai sfaldato ed una di queste cariche ha portato un gruppo di manifestanti in piazza Alimonda. Qui ha perso la vita Carlo Giuliani, colpito da uno dei proiettili sparati dall'interno di un *defender* dei carabinieri rimasto inspiegabilmente in piazza mentre il resto delle Forze dell'ordine ripiegava poco lontano. *Defender* che ha poi lasciato la piazza passando per ben due volte sul corpo del ragazzo che giaceva in terra.

Sulle dinamiche della morte di Carlo Giuliani il Comitato parlamentare del 2001 non ha potuto appurare nulla se non che, anche in quell'occasione, sia il capo della Polizia che il questore si sono mostrati mendaci dichiarando innanzi ad esso che quel corteo sfilava lungo un percorso non autorizzato e che ciò aveva determinato le cariche di polizia.

Ci si rimise allora agli accertamenti della magistratura, ma un vero e proprio processo per l'omicidio di Carlo Giuliano non lo si è mai potuto avere, giacché il giudice per le indagini preliminari, dopo due anni di inda-

gini e numerose polemiche su come queste siano state condotte, ha accolto la richiesta di archiviazione per legittima difesa avanzata dal pubblico ministero, formulando un giudizio di assoluzione sull'operato di Mario Placanica (il carabiniere che si è auto-accusato di aver sparato) persino più ampio di quello del pubblico ministero: il militare non solo agì per legittima difesa, ma fece legittimo uso delle armi.

È sin troppo evidente che quell'archiviazione non ha fugato i numerosi dubbi nati sulla vicenda. Dubbi che riguardano il numero degli occupanti la *jeep*; quanti carabinieri abbiano sparato in piazza Alimonda e chi, fra questi, abbia colpito Carlo Giuliani al volto. Certamente non fuga i dubbi sulla reale distanza del ragazzo dalla *jeep*, elemento direttamente collegato alla sconcertante teoria secondo cui il proiettile, originariamente sparato verso l'alto, sarebbe stato deviato da un calcinaccio o da un sasso, finendo con il colpire il ragazzo solo per una «sfortunata carambola»; né getta luce sulle molte contraddizioni di Placanica nelle sue dichiarazioni (sia di fronte al Magistrato che in interviste pubbliche). Dubbi che non si fermano «al fatto», ma investono anche il «dopo» la morte di Carlo Giuliani di ombre persino più inquietanti, visto che non è ancora stata spiegata l'origine della ferita rinvenuta sulla sua fronte (inspiegabile, se non come ferita inferta dopo la caduta a terra, quando oramai il corpo era circondato da un cordone dei carabinieri) e la relazione di tale ferita con le primissime deposizioni dei funzionari delle Forze dell'ordine in piazza Alimonda, che affermarono che il giovane era morto a causa del lancio di una pietra da parte di un dimostrante.

Un'indagine che appare quindi essere stata chiusa con troppa fretta, basandosi su perizie di parte largamente contestate, spesso nemmeno univoche tra loro, e non prestando ascolto alle numerose richieste di chiarimento provenienti dai legali della famiglia

Giuliani che hanno poi fatto ricorso alla corte di Strasburgo.

Quanto esposto finora rende un bilancio impressionante e senza precedenti nella storia repubblicana. Interrogativi inquietanti circa l'effettiva gestione dell'ordine pubblico e l'operato delle medesime Forze che affiorano ormai anche dalle inchieste della magistratura. Eppure nessun punto è stato finora messo a quella storia. Nessuna responsabilità è stata definitivamente individuata dallo Stato. In cinque anni nessuno ha mai chiesto perdono per «gli errori», né ai molti manifestanti inermi inseguiti e picchiati gratuitamente per le strade di Genova; né alle 93 persone aggredite brutalmente alla scuola Diaz, molte delle quali porteranno per tutta la vita i danni fisici e psicologici che sono stati loro inferti; né ai cittadini italiani e stranieri, sequestrati e sottoposti ad altri abusi e violenze fisiche, nelle caserme di San Giuliano e Bolzaneto.

Nessuno ha mai chiesto perdono per gli arresti arbitrari, per la costruzione di prove false, per una ricostruzione ufficiale (la resistenza degli occupanti la scuola Diaz) inventata.

Nessuna «mela marcia» è mai stata rimossa, nonostante al processo Diaz ci siano 29 funzionari e altissimi dirigenti di polizia imputati per concorso in lesioni, falso, calunnia; anzi, molti di loro sono stati promossi a cariche di grande responsabilità.

Come se non bastasse, a sottolineare la gravità di tale situazione, sono arrivati i rilievi del Parlamento europeo. Con un documento adottato il 15 gennaio 2003, la risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali

nell'Unione europea (2001/2014(INI)), il Parlamento europeo ha ufficialmente mosso accuse nei confronti dell'Italia per i fatti di Genova. Oltre all'esplicita deplorazione «delle sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova» (punto 44), la risoluzione (punto 45) «rileva in particolare che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001, il Parlamento continuerà ad accordare particolare attenzione al seguito delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in Italia per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)».

Tale documento ci sembra da intendersi una sorta di «invito vincolante» rivolto ai diversi livelli istituzionali italiani affinché facciano piena luce su quegli avvenimenti. L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta rappresenta anche in questo caso lo strumento più appropriato non solo per rispondere alle sollecitazioni dell'istituzione comunitaria in quanto tale o per rendere conto di quanto accaduto ai singoli Governi dell'Unione europea, che pure hanno contato tra le vittime delle violenze molti propri cittadini. Una Commissione è oltre ogni cosa necessaria per fornire risposte adeguate a quanti sono stati vittime di ciò che è accaduto a Genova, per poter affermare che in Italia vige ancora uno stato di diritto e per restituire dignità alle istituzioni del nostro Paese che sono ancora offuscate dall'ombra di quanto accaduto durante quel G8.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione e funzioni  
della Commissione di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*.

2. I compiti della Commissione sono:

a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del *Genoa Social Forum*;

b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti;

d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;

e) indagare sull'irruzione delle Forze dell'ordine nella scuola Diaz facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola, e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;

f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti, e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.

## Art. 2.

### *(Composizione e durata della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

## Art. 3.

### *(Poteri e limiti della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la

Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.

4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 4.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 5.

##### *(Organizzazione dei lavori della Commissione)*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

#### Art. 6.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





